



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive - dissociazione - art. 23, comma 6, secondo periodo, CGS – circostanza attenuante – art. 23, comma 6, terzo periodo, CGS – esimente – solo in casi eccezionali - fattispecie

## **Descrizione**

In tema di dichiarazioni lesive la dissociazione determina, come regola generale, solo l'attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 6, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente solo "in casi eccezionali" (art. 23, comma 6, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un'applicazione estensiva e analogica ed impone un'interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che nessuno dei fatti indicati dalla società risultasse integrare gli estremi del fatto eccezionale, risolvendosi piuttosto nella mera riproposizione di fatti che sono stati già tutti esaminati e valutati come non idonei e sufficienti ad escludere l'attribuibilità delle dichiarazioni dell'incolpato alla società e l'imputabilità di quest'ultima il non aver contribuito a determinare i fatti incriminati e l'essere rimasta estranea alla condotta del proprio tesserato; il non aver ricevuto alcun vantaggio dalle dichiarazioni del proprio tesserato e l'esserne stata addirittura vittima inconsapevole; il fatto che le dichiarazioni dell'interessato sarebbero state emesse al di fuori di ogni controllo esigibile da parte della società; l'occasionalità della condotta del proprio tesserato; l'adozione di un modello organizzativo con misure specifiche finalizzate a prevenire e sanzionare le condotte dei propri atleti). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare, proprio la pubblica dissociazione, l'eliminazione del commento da quella testata giornalistica on – line da parte dello stesso tesserato e le sue spontanee e formali scuse nonché la stessa risoluzione del contratto di lavoro sportivo, potessero essere tutte valutate quali circostanze attenuanti per rendere la sanzione adeguata ed efficace)].

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 105/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Saltelli

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 23, comma 6, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0105 CFA del 19 maggio 2025 (PFI/A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco)**